



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 28/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. ALIQUOTE.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana.

Intervengono i signori:

Nominativo	Presenze	Nominativo	Presenze
BROGI FRANCESCA	SI	PAPARONI LUCA	SI
BROGI DAVID	SI	FERRETTI PAOLA	SI
CHIOCCHINI CHIARA	SI	DOLFI FEDERICO	SI
FAVILLI LUCA	SI	LEMMI ALESSANDRO	SI
LANDI ELEONORA	SI	LAMI CORRADO	SI
LAZZERETTI ROBERTA	SI	MATTOLINI LEONARDO	SI
LOMBARDI MICHELE	SI	RUSSO ROBERTO	SI
MINUTI CINZIA	SI	DOLFI FIORELLA	SI
NENCIONI SANDRA	SI		

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Vengono designati scrutatori LANDI ELEONORA, MINUTI CINZIA, LAMI CORRADO.

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: IACOPONI TAMARA, TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO E ORLANDINI DANIELA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. ALIQUOTE.

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2012;

Visto l'art. 1 comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 09/09/2014 è stato istituito a decorrere dal 1 Gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Preso atto altresì delle modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC da D.L. n. 16/2014 così come modificato dalla L. n. 68/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014 e dal D.L. n. 66/2014 come modificato dalla L. n.89/2014 ed ulteriormente dall'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Considerato che con deliberazione n. 59 del 06.09.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che con le Delibera Consiglio Comunale n.60 del 06/09/2014 e n. 31 del 29/07/2015 sono state determinate le aliquote rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

IMU: Imposta Municipale Propria: Aliquote 2014 e 2015:

1,06 % (10,60 per mille) aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni).

0,4 % (4,00 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle categorie catastali c.d. "di lusso" A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 (C02, C06, C07 un solo immobile per categoria) con detrazione per abitazione principale di € 200,00.

0,96 % (9,6 per mille) per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3, e D ad esclusione della categoria D5 e D10, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell'esercizio di impresa, arte o professione.

0,86 % (8,6 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza (senza assimilazione). L'agevolazione spetta dietro presentazione di comunicazione, su apposito modello, all'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- Abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'imposta Imu dovuta sulla base dell'aliquota agevolata stabilita dall'Ente, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC all'art.12 sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Ai sensi dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Inoltre a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per gli immobili concessi in uso gratuito, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ove è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti:

“omissis per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all' articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art.1 della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di stabilità 2016, dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Richiamato il D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare l'art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, e ravvisata l'opportunità di prevedere l'aliquota agevolata per la fattispecie degli immobili locati a canone concordato secondo la richiamata normativa, come di seguito indicato:

0,86 % (8,6 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il contribuente interessato all'applicazione dell'aliquota agevolata, deve presentare al Protocollo del Comune, apposita istanza, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca

L'aliquota agevolata si applica dalla data di stipula del contratto di locazione a canone concordato per tutta la durata del contratto stesso, salvo risoluzione/disdetta anticipata del medesimo, in vigenza dell'accordo territoriale.

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e le modifiche allo stesso sono in corso di approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

Considerato l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Richiamati i commi 1,3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto "Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria" e s.m.;

Visto il Decreto ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato in G.U. – Serie Generale n° 55 del 07/03/2016) con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è ulteriormente differito al 30/04/2016, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL;

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 07/01/2016 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2016. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Vista la delibera di C.C. n. 31 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017 nonché la relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2016 nelle seguenti misure:

IMU: Imposta Municipale Propria: Aliquote 2016:

1,06 % (10,60 per mille) aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni).

0,4 % (4,00 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle categorie catastali c.d. "di lusso" A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 (C02, C06, C07 un solo immobile per categoria) con detrazione per abitazione principale di € 200,00.

0,96 % (9,6 per mille) per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3, e D ad esclusione della categoria D5 e D10, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell'esercizio di impresa, arte o professione.

0,86 % (8,6 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza (senza assimilazione). L'agevolazione spetta dietro presentazione di comunicazione, su apposito modello, all'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza.

0,86 % (8,6 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il contribuente interessato all'applicazione dell'aliquota agevolata, deve presentare al Protocollo del Comune, apposita istanza, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca

L'aliquota agevolata si applica dalla data di stipula del contratto di locazione a canone concordato per tutta la durata del contratto stesso, salvo risoluzione/disdetta anticipata del medesimo, in vigenza dell'accordo territoriale.

3. DI INSERIRE la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero Economia e Finanza secondo le disposizioni di legge vigenti;

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. ALIQUOTE.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
E CONTABILE**

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 15/04/2016

Il Responsabile 2° Settore
Dott.ssa Alessandra Biondi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma e del 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 15/04/2016

Il Responsabile 2° Settore
Dott.ssa Alessandra Biondi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 11

Voti contrari N° 6 (Dolfi Federico, Lemmi, Lami, Mattolini, Russo, Dolfi Fiorella)

D E L I B E R A

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 11

Voti contrari N° 6 (Dolfi Federico, Lemmi, Lami, Mattolini, Russo, Dolfi Fiorella)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Michele Lombardi

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal

L'Assistente Amministrativo
Dott. Domenico Cheli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana
